

Corte di Appello di Bari sez. minori, 26/03/2020

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

rilevato che il minore Ã" collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune;

ritenuto che lâ??istanza puÃ² essere accolta;

rilevato, invero, che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020, ed allâ??ancor piÃ¹ restrittivo D.P.C.M. 11 marzo 2020, dal D.P.C.M. 21 marzo 2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, Ã" una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori; ritenuto che non Ã" verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverÃ al rientro presso lâ??abitazione del genitore collocatario;

ritenuto che il diritto â?? dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nellâ??attuale momento emergenziale, Ã" recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dellâ??art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dallâ??art. 32 Cost.;

ritenuto, quindi, che, fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., appare necessario interrompere le visite paterne, e che Ã" necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;

P.Q.M.

Accoglie lâ??istanza e, per lâ??effetto, dispone che fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., siano sospese le visite paterne, e dispone che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;

Fissa

per la conferma, revoca, o modifica del presente provvedimento, la udienza giÃ fissata per il merito del 29/5/2020, con termine fino al 30 aprile per la notifica.

Così deciso in Bari, il 26 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.

Campi meta

Massima : *La responsabilità genitoriale, in circostanze di emergenza sanitaria, richiede ai genitori di anteporre la tutela della salute e della sicurezza dei minori e della comunità, modulando le modalità di esercizio del diritto di visita anche attraverso l'adozione di strumenti telematici per garantire la continuità del legame affettivo pur nel rispetto delle limitazioni imposte.*

Supporto Alla Lettura :

Responsabilità genitori

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dell'entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del *pater*, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera incisiva dell'illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una *longa manus* del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena. Secondo la giurisprudenza più recente, l'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile.